



CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA

Bruxelles, 4 dicembre 2007 (05.12)
(OR. en)

Fascicolo interistituzionale:
2005/0214 (COD)

15515/07
ADD 3

SOC 480
ECOFIN 499
CODEC 1317

ADDENDUM ALLA RELAZIONE

del: Comitato dei Rappresentanti permanenti (Parte prima)

al: Consiglio "Occupazione, politica sociale, salute e consumatori"

n. doc. prec.: 14764/07 ADD 1 SOC 431 CODEC 1187

n. prop. Com: 13686/05 SOC 412 ECOFIN 324 CODEC 933 – COM(2005) 507 definitivo + REV 1

n. prop. mod.: 13857/07 SOC 368 CODEC 1062 - COM(2007) 603 definitivo + REV 1 + COR 1 + REV 1 COR 1

Oggetto: **Proposta modificata di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai requisiti minimi per accrescere la mobilità dei lavoratori migliorando l'acquisizione e la salvaguardia di diritti a pensione complementari**
– **Accordo politico**

Si trasmette in allegato per le delegazioni un'ulteriore proposta di compromesso della Presidenza sulla proposta in oggetto.

Al fine di pervenire ad un accordo equilibrato, la Presidenza propone che i nuovi elementi in allegato siano *aggiunti* al testo riportato nel doc. 15515/07 ADD 1.

Articolo 8bis

Sospensione temporanea

1. Qualora successivamente all'adozione della presente direttiva uno Stato membro rilevi o preveda effetti negativi sull'ulteriore evoluzione del suo sistema di costituzione o erogazione di pensioni complementari, ne informa la Commissione fornendo tutti i pertinenti dettagli. Sulla base di questa informazione lo Stato membro può chiedere alla Commissione entro il 31 dicembre 2012 di decidere che nello Stato membro in questione l'applicazione delle condizioni che disciplinano i criteri di acquisizione, di cui all'articolo 4, possa essere sospesa per un periodo non superiore a [36] mesi a decorrere dal 1° luglio 2013.
2. La Commissione adotta la propria decisione in conformità con la procedura di cui all'articolo 8ter, paragrafo 2.

Considerando 17

Al fine di assicurare la sostenibilità dei regimi pensionistici complementari e di evitare eventuali indebiti perturbamenti della costituzione o erogazione di pensioni complementari, occorrono misure che prevedano la possibilità di una sospensione temporanea delle condizioni che disciplinano i criteri di acquisizione.

Procedura di comitato

1. La Commissione è assistita da un comitato.
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa. Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6 della decisione 1999/468/CE è fissato a 3 mesi.

Considerando 18

Le misure necessarie per l'attuazione della presente direttiva sono adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione¹. La procedura di regolamentazione è idonea all'adozione di una decisione circa l'eventuale sospensione temporanea di talune disposizioni in considerazione della rilevanza di una siffatta misura per gli Stati membri e i lavoratori.

¹ GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23. Decisione modificata dalla decisione 2006/512/CE (GU L 200 del 22.7.2006, pag. 11).